



COMUNE DI CUPRAMONTANA

“Città del Verdicchio”

Provincia di Ancona

P.I. 00208390427 - Via N. Sauro n. 1 - 60034 Cupramontana (AN)
Tel. 0731/786811 - Fax 0731/786860 - P.E.C. comune.cupramontana@emarche.it -

ORIGINALE

Registro Generale n. 19

ORDINANZA

N. 19 DEL 03-06-2026

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA': IL 07 GIUGNO 2026
PER CELEBRAZIONI 1) FUNZIONE RELIGIOSA "INFIORATA" -2)
PROCESSIONE "CORPUS DOMINI".**

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di giugno,

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE “ASSOCIAZIONE COLLI DELL’ESINO”

PREMESSO CHE:

- in data 28.05.2026 perveniva la richiesta del Parroco Don Giovanni Rossi per conto della Parrocchia di “S.Leonardo, S.Lorenzo, SS. Salvatore”, tendente ad ottenere modifiche alla regolamentazione della viabilità veicolare in Cupramontana, per la tradizionale funzione religiosa denominata “Infiorata”, che si svolgerà domenica 07 giugno 2026 dalle ore 05:00 alle ore 20:00, al fine di consentire lo svolgimento della funzione religiosa in condizioni di sicurezza;
- per celebrare la solennità del Corpus Domini, si svolgerà una processione con inizio previsto alle ore 11,00. Il corteo interesserà Via Ferranti, P.zza Cavour, Via Matteotti, Via Don Minzoni, Via Menicucci, Via Roma, Via Leopardi, P.zza IV novembre;

RITENUTO di apportare le modifiche necessarie alla disciplina ordinaria della circolazione stradale al fine di permettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sopraindicate garantendo le migliori condizioni di sicurezza della circolazione e salvaguardando l’incolumità delle persone;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 recante il testo del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495 recante il testo del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Attestata la regolarità tecnica, attraverso la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento non richiede l’attestazione di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente;

Visto l'art. 109 comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Castelbellino";

VISTA la convenzione sottoscritta in data 14.10.2025 con cui è stata istituita la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale denominata "Associazione Colli dell'Esino";

VISTO il decreto n. 09/2025 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio di Polizia Locale Associato;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, nel Comune di Cupramontana, nelle seguenti vie:

- Via Ferranti;
- Piazza Cavour;
- Via Matteotti;
- Via Don Minzoni;
- Via Menicucci;
- Via Roma;
- Via Leopardi;
- Piazza IV Novembre

il giorno 07 giugno 2026, dalle ore 05.00 alle ore 20.00, di istituire: il divieto di transito e sosta.

DISPONE

Che i responsabili dell'organizzazione delle cerimonie religiose adottino tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso indicato nel presente provvedimento;
- prima e durante la cerimonia dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza dell'area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;
- i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;
- nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che li rendano facilmente e sicuramente avvistabili, in particolare in orario notturno, dai conducenti dei veicoli che sopraggiungano, sia di segni di riconoscimento e idonei strumenti di segnalazione, dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della processione al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco la cerimonia in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti, nonché di dare la massima pubblicità all'eventuale ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
- dovrà essere impedito ai partecipanti alla cerimonia di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito del Comune;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. delle Marche;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- che le trasgressioni saranno punite come previsto dal vigente Codice della Strada.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza

Il presente atto è rilasciato ai soli fini di gestione della viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento;

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. fermo restando in ogni caso specifico l'avviso alla Questura circa lo svolgimento della processione ai sensi degli artt. 25 e 26 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

AUTORIZZA

Il Servizio di Polizia Locale a modificare i termini di tempo, le restrizioni e le limitazioni al traffico durante l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo

Responsabile Polizia Locale
Associazione Colli dell'Esino
Sost. Comm. Triani Tommaso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NICOLA MARIA TERESA